

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— X LEGISLATURA —————

10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

102° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 20 DICEMBRE 1990

(2^a Pomeridiana)

Presidenza del Presidente CASSOLA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Disposizioni per il rifinanziamento di interventi in campo economico» (2556), d'iniziativa del senatore Aliverti e di altri senatori

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE Pag. 2, 3
ALIVERTI (DC) 2

I lavori hanno inizio alle ore 16,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Disposizioni per il rifinanziamento di interventi in campo economico» (2556),
d'iniziativa del senatore Aliverti e di altri senatori
(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Disposizioni per il rifinanziamento di interventi in campo economico», d'iniziativa del senatore Aliverti e di altri senatori.

Riprendiamo la discussione del disegno di legge in titolo, sospesa nella seduta pomeridiana del 12 dicembre. In quella occasione, durante la discussione generale, il senatore Aliverti ha prospettato l'opportunità di integrare le disposizioni recate dal disegno di legge con riferimento ad altri settori produttivi.

Dopo tale riunione della Commissione il senatore Cuminetti ed il senatore Aliverti hanno predisposto due emendamenti che sono stati inviati alla Commissione bilancio per il prescritto parere, che è poi risultato favorevole.

Il primo emendamento, sottoscritto dal senatore Cuminetti, è sostitutivo dell'articolo 4; il secondo, presentato dal senatore Aliverti, tende ad aggiungere un articolo dopo l'articolo 5.

ALIVERTI. Signor Presidente, illustrerò io entrambi gli emendamenti.

Il primo, presentato dal senatore Cuminetti, tende a sostituire l'articolo 4 del disegno di legge. In esso si prevedono ulteriori contributi, sulla base delle vigenti autorizzazioni di spesa, a favore dei consorzi per l'esportazione. Tale integrazione viene proposta, ai sensi della legge n. 83 del 1989, in quanto si è registrata nel settore una carenza di finanziamenti. A tale onere si fa fronte con le disponibilità del Fondo di cui al primo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 902 del 1976, finalizzate all'attuazione degli interventi di cui alla legge n. 198 del 1985. È un giro di somme alquanto complesso, ma poichè la Commissione bilancio non ha avuto nulla da eccepire ritengo praticabile questo passaggio. Tali finanziamenti farebbero così fronte alle domande già presentate dai vari consorzi per l'esportazione, perchè con questa proposta si stabilisce l'ulteriore spesa di 5 miliardi per concedere a ciascun consorzio o società consortile contributi fino ai limiti massimi previsti dall'articolo 5 della legge n. 83 del 1989.

Il secondo emendamento, da me presentato, tende ad aggiungere un articolo dopo l'articolo 5 del disegno di legge. Con tale emendamento propongo il rifinanziamento della legge 24 dicembre 1985, n. 808, per il settore aeronautico: si prevede cioè una ulteriore spesa di 150 miliardi

per l'attuazione appunto degli interventi di cui all'articolo 3, comma primo, lettera a), della legge n. 808 del 1985.

Per non vanificare gli intenti che si propone il disegno di legge in discussione, ne raccomando l'approvazione con le modifiche testè illustrate.

PRESIDENTE. Avverto che sono pervenuti da parte delle Commissioni consultate i richiesti pareri.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

Art. 1.

(Fondo nazionale per l'artigianato)

1. Al Fondo nazionale per l'artigianato di cui all'articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, è conferita la somma di lire 100 miliardi per l'anno 1990.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, è inserito il seguente:

«1-bis. L'incremento del Fondo è disposto annualmente dalla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f) della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362».

È approvato.

Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura:

Art. 2.

(Fondo per il credito agevolato al commercio)

1. Il Fondo di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente il credito agevolato al commercio, è incrementato di lire 50 miliardi per l'anno 1990.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3. Ne do lettura:

Art. 3.

(Contributi alle società promotrici di centri commerciali all'ingrosso)

1. Il Fondo di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, è ulteriormente incrementato di lire 62,3 miliardi per l'anno 1990 per la

concessione, alle società promotrici di centri commerciali all'ingrosso, dei contributi previsti dai commi 15 e 16 dell'articolo 11 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

È approvato.

Passiamo all'articolo 4. Ne do lettura:

Art. 4.

(Residui di stanziamento)

1. I residui di stanziamento in essere al 1° gennaio 1990 nel conto dei residui passivi di competenza dei capitoli 8043, 8044, 8045 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, non impegnati formalmente alla chiusura dell'esercizio finanziario 1990, in deroga a quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, come modificato dal comma 5 dell'articolo 6 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, sono mantenuti in bilancio, nei corrispondenti capitoli, anche per l'esercizio finanziario 1991.

Il senatore Cuminetti ha presentato un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo.

Ne do lettura:

Art. 4.

(Contributi ai consorzi all'esportazione)

1. Per l'integrazione dell'ammontare dei contributi concedibili, sulla base delle vigenti autorizzazioni di spesa, ai sensi dell'articolo 5 della legge 21 febbraio 1989, n. 83, è autorizzata per l'anno 1991 l'ulteriore spesa di lire 5 miliardi.

2. L'integrazione di cui al comma 1 ha carattere straordinario ed è volta ad elevare la misura del contributo concedibile a ciascun consorzio o società consortile fino ai limiti massimi d'intervento previsti dal citato articolo 5 della legge n. 83 del 1989, secondo le modalità fissate dai decreti applicativi del Ministro del commercio con l'estero.

3. All'onere derivante dal comma 1, valutato in lire 5 miliardi per l'anno 1991, si fa fronte con le disponibilità del Fondo di cui al primo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, finalizzate all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 9 della legge 13 maggio 1985, n. 198. La somma di lire 5 miliardi, versata all'entrata del bilancio dello Stato, è riassegnata, con decreto del Ministro del tesoro, all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero.

4. L'autorizzazione di spesa di cui al primo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, è

ridotta nella misura corrispondente all'ulteriore spesa di cui al comma 1 del presente articolo.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Poichè nessuno chiede di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5. Ne do lettura:

Art. 5.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 1, valutato in lire 100 miliardi per l'anno 1990, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Rifinanziamento del Fondo nazionale per l'artigianato».

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, valutato in lire 50 miliardi per l'anno 1990, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Rifinanziamento della legge n. 517 del 1975, in materia di credito agevolato al commercio».

3. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, valutato in lire 62,3 miliardi per l'anno 1990, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Rifinanziamento della legge n. 41 del 1986, articolo 11, comma 16, per la realizzazione di centri commerciali all'ingrosso».

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

Il senatore Aliverti ha presentato un emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo del seguente tenore:

Art. 5-bis.

(Rifinanziamento della legge 24 dicembre 1985, n. 808)

1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 3, primo comma, lettera a), della legge 24 dicembre 1985, n. 808, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 150 miliardi nell'anno 1990.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 150 miliardi per l'anno 1990, si provvede:

a) quanto a lire 110 miliardi tramite utilizzo delle disponibilità iscritte in conto competenza e in conto residui, per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 3, primo comma, lettera c), della legge 24 dicembre 1985, n. 808, sul capitolo 7553 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno medesimo, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotte le autorizzazioni di spesa disposte per l'attuazione dei predetti interventi; la somma di lire 110 miliardi è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata in conto competenza, con decreto del Ministro del tesoro, al capitolo 7552 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

b) quanto a lire 40 miliardi tramite corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1990, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Rifinanziamento della legge n. 808 del 1985, per interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Poichè nessuno chiede di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

L'esame degli articoli è così concluso.

Passiamo alla votazione finale.

Poichè nessuno chiede di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, con le modificazioni accolte.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 16,45.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIOVANNI DI CIOMMO LAURORA